

Codice A2202A

D.D. 14 settembre 2023, n. 337

**"Fondazione Mario Giansone" con sede a Torino (TO). Provvedimenti in merito al riconoscimento della Personalità Giuridica.**



**ATTO DD 337/A22000/2023**

**DEL 14/09/2023**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  
A22000 - WELFARE**

**OGGETTO:** “Fondazione Mario Giansone” con sede a Torino (TO). Provvedimenti in merito al riconoscimento della Personalità Giuridica.

**Premesso che:**

il Presidente della “Fondazione Mario Giansone” con sede in Torino (CN) in piazza Statuto n. 14, C.F. 00968730044 ha presentato istanza di iscrizione della Fondazione medesima presso il Registro Regionale delle Persone Giuridiche istituito ai sensi del D.P.R. n. 361/00 con D.G.R. n. 39-2648 del 02/04/2001, con nota acquisita al prot. n. 00004 del 06/07/2023;

la Fondazione anzidetta in coerenza con la natura e le finalità dei suoi associati, persegue lo scopo dello “*studio, della tutela, della promozione e della valorizzazione della scultura italiana in generale e, in particolare, delle opere di Mario Giansone*” come meglio descritto e precisato all’articolo 3 dello Statuto, allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;

la Fondazione in oggetto si è costituita in data 25/07/2023 con atto rep. n. 56550, registrato presso l’ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate di Torino il 26/07/2023 al n. 35821 serie 1T, a rogito del Dott. Andrea Ganelli, notaio in Torino;

la costituzione è avvenuta mediante trasformazione eterogenea della società Proart S.r.l. ai sensi dell’art. 2500-*septies* del codice civile;

rilevato che, come riportato nell’atto pubblico, copia della relazione contenente le motivazioni e gli effetti della trasformazione è rimasta depositata presso la sede sociale durante i trenta giorni che hanno preceduto l’Assemblea che ha deliberato la trasformazione, come richiesto dall’articolo 2500-*sexies* comma 2 del Codice Civile;

dato atto che “*la delibera di trasformazione, stante il fatto che la società non ha alcun creditore, acquisirà immediata efficacia senza necessità che siano decorsi sessanta giorni dalla sua iscrizione dal Registro delle Imprese di Torino ai sensi e per gli effetti dell’art. 2500-novies del Codice Civile*”;

ai sensi della D.G.R. n. 1-3615 del 31/07/2001, modificata con D.G.R. n. 18-5603 dell'11/09/2017, a costituzione del patrimonio indisponibile della Fondazione è stato costituito un fondo di riserva indisponibile di importo pari ad € 100.000,00 (eurocentomila virgola zero zero);

attestata la regolarità amministrativa del presente atto, in conformità a quanto disposto nel Titolo 2, Paragrafo 1, art. 4-6 dell'allegato alla D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016;

attestato l'avvenuto rispetto del termine per la conclusione del procedimento amministrativo, stabilito in n. 120 giorni, ai sensi della D.G.R. n. 1- 3615 del 31/07/2001;

vista la D.G.R. n. 39 - 2648 del 02/04/2001 con cui è stato istituito il Registro regionale delle persone giuridiche;

visto il D.P.R. n. 361/2000;

visto il Titolo II del Libro I del Codice Civile;

visto l'art. 14 e segg. del D.P.R. n. 616/77.

Tutto ciò premesso

#### **IL VICARIO DELLA DIREZIONE**

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- artt. 4 e 16 del D.lgs n. 29/93;
- art. 17 e 18 della L.R. n. 23/08;
- D.G.R. n. 1 - 3615 del 31/07/2001 avente ad oggetto la semplificazione dei procedimenti relativi alle persone giuridiche private;

#### **DETERMINA**

di riconoscere l'idoneità e pertanto autorizzare l'iscrizione al n. 1572 del Registro Regionale delle Persone Giuridiche, di cui alla D.G.R. n. 39 - 2648 del 02/04/2001, della "Fondazione Mario Giansone" con sede a Torino (TO) in piazza Statuto 14. Lo Statuto della Fondazione è allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale.

Il riconoscimento della personalità giuridica privata è determinato dall'iscrizione nel suddetto Registro.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 gg., ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg. dalla notificazione o dalla intervenuta piena conoscenza.

La presente determinazione, ai sensi degli articoli 26 e 27 del D.lgs n. 33/2013, non è soggetta a pubblicazione sul sito della Regione Piemonte, Sezione Amministrazione Trasparente, in quanto non comporta impegno di spesa.

IL VICARIO DELLA DIREZIONE  
Firmato digitalmente da Antonella Caprioglio

Allegato

ALLEGATO " B " AL N. 36172 DI FASCICOLO

## **STATUTO**

### **ARTICOLO 1 COSTITUZIONE**

Per trasformazione eterogenea della società "PROART S.r.l." è costituita la Fondazione denominata

**"FONDAZIONE MARIO GIANSONE".**

### **ARTICOLO 2 SEDE**

La Fondazione ha sede in Torino.

### **ARTICOLO 3 SCOPO**

La Fondazione, escluso ogni scopo di lucro, si propone lo studio, la tutela, la promozione e la valorizzazione della scultura italiana in generale e, in particolare, delle opere di Mario Giansone.

Per il perseguimento del proprio scopo la Fondazione potrà, sia da sola sia in collaborazione con altre Fondazioni, istituzioni e soggetti pubblici e privati:

- diffondere la conoscenza, a livello nazionale e internazionale, delle opere di Mario Giansone e promuovere studi e ogni altra iniziativa volta ad assicurare la tutela del suo patrimonio artistico;
- realizzare una esposizione permanente della opere più significative dello stesso artista;
- organizzare, da sola o in collaborazione con altri, mostre, esposizioni, ricerche dibattiti, convegni, iniziative didattiche, pubblicazioni e ogni altra espressione legata alla scultura;
- acquisire, sia a titolo oneroso sia gratuito, opere d'arte per destinarle alla fruizione pubblica;
- alienare le opere d'arte in suo possesso al fine di migliorare la collezione di sua proprietà o di finanziare le sue attività istituzionali.

Per il raggiungimento dei suoi fini, nel rispetto delle norme di legge vigenti e, in ogni caso, in via secondaria e strumentale rispetto alle attività di cui sopra, la Fondazione può compiere tutte le operazioni mobiliari ed immobiliari funzionalmente connesse, svolgere qualunque

attività patrimoniale, economica e finanziaria, gestire e concludere contratti di natura finanziaria, bancaria, assicurativa, nonché amministrare e gestire immobili strumentali all'attività perseguita.

È vietato alla Fondazione di svolgere attività diverse da quelle istituzionali se non quelle a queste direttamente connesse, quali, a titolo meramente esemplificativo, quelle di cui al presente articolo.

La Fondazione svolge la propria attività nell'ambito della Regione Piemonte.

#### **ARTICOLO 4 PATRIMONIO**

Il patrimonio della Fondazione è costituito:

- dal fondo di dotazione originario e dalle successive eventuali integrazioni effettuate dai Fondatori;
- dai beni mobili, immobili, elargizioni, donazioni, oblazioni ed erogazioni che possono pervenire alla Fondazione da Enti o da privati a qualsiasi titolo, ma con espressa destinazione a incremento del patrimonio;
- dalle somme prelevate dagli eventuali redditi della Fondazione che il Consiglio di Amministrazione abbia deliberato di destinare a incremento del patrimonio.

#### **ARTICOLO 5 ENTRATE**

Per il perseguimento delle proprie finalità, la Fondazione dispone delle seguenti entrate tutte disponibili per il raggiungimento dello scopo:

- redditi derivanti dallo svolgimento delle proprie attività istituzionali;
- contributi, erogazioni ed elargizioni che pervengano alla Fondazione dai Fondatori o da terzi senza espressa destinazione a patrimonio;
- ricavato dalla vendita delle opere d'arte in suo possesso.

La Fondazione, in quanto persona giuridica riconosciuta risponde delle obbligazioni assunte esclusivamente con il proprio patrimonio, restando comunque esclusa ogni responsabilità degli Amministratori.

A tale ultimo fine il Consiglio di Amministrazione provvederà all'investimento più sicuro e redditizio dei mezzi economici che perverranno alla Fondazione, così come curerà il migliore utilizzo dei beni strumentali di cui dispone, anche mediante l'esercizio diretto o indiretto delle corrispondenti attività economiche.

La Fondazione potrà infine richiedere mutui e finanziamenti anche a medio termine, per poter finanziare le proprie attività istituzionali.

La Fondazione non può distribuire, neppure in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale ed è obbligata a impiegare gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle a essa direttamente connesse.

## **ARTICOLO 6 ESERCIZIO FINANZIARIO**

L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

## **ARTICOLO 7 ORGANI**

Sono organi della Fondazione:

- a) il Consiglio di Amministrazione;
- b) il Presidente;
- c) il Revisore unico.

Le cariche nella Fondazione di Presidente e di Consigliere di Amministrazione sono a titolo gratuito, salvo diversa delibera assunta all'atto della nomina, che potrà prevedere una remunerazione e/o rimborso spese, valutati di volta in volta, in funzione degli incarichi e delle deleghe assegnate.

## **ARTICOLO 8 NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione formato da cinque membri.

Il primo Consiglio di Amministrazione viene nominato in sede di trasformazione della società "PROART S.R.L.", anche fra soggetti terzi. Successivamente il Consiglio di Amministrazione sarà composto:

- a) dal Sindaco pro-tempore del Comune in cui avrà sede il luogo espositivo delle opere di Mario Giansone o da un Consigliere dallo stesso designato;
- b) da un Consigliere designato dal Sindaco della Città metropolitana di Torino;
- c) da un Consigliere designato dal Consiglio di Amministrazione della Accademia Albertina di Belle Arti di Torino;

d) da due Consiglieri designati dai Fondatori a maggioranza semplice. I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica tre esercizi fino all'approvazione del bilancio dell'ultimo anno di mandato.

## **ARTICOLO 9**

### **FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Il Consiglio di Amministrazione è convocato e presieduto dal Presidente e si riunisce ogni qualvolta sia ritenuto opportuno dal Presidente o richiesto da almeno due Consiglieri.

L'avviso di convocazione, con l'indicazione sommaria degli argomenti da trattare, deve essere inviato ai Consiglieri e al Revisore dei Conti almeno quarantotto ore prima di quello fissato per la riunione a mezzo di posta elettronica.

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità dei voti prevale quello del Presidente.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si potranno svolgere per teleconferenza, videoconferenza o audio conferenza a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno sia in grado di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati. Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario.

In assenza di formale convocazione, il Consiglio di Amministrazione si intende validamente costituito anche tramite i mezzi di cui sopra quando siano presenti tutti i suoi componenti e il Revisore.

Delle riunioni del Consiglio viene redatto su apposito libro il relativo verbale che viene sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

## **ARTICOLO 10**

### **POTERI**

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti poteri ordinari e straordinari necessari all'amministrazione della Fondazione.

In particolare, e a titolo puramente esemplificativo e non esaustivo, il Consiglio delibera in ordine:

a) all'approvazione entro il mese di novembre del bilancio preventivo ed entro il mese di aprile del bilancio consuntivo;

- b) all'accettazione dei lasciti, delle donazioni, delle oblazioni, delle erogazioni liberali in denaro, dei contributi e dei finanziamenti;
- c) agli acquisti e alle alienazioni dei beni immobili e mobili;
- d) alla determinazione degli eventuali compensi e dei rimborsi spese dei Consiglieri e del Revisore;
- e) all'assunzione dei necessari provvedimenti in tema di collaborazioni sia di lavoro dipendente, sia di lavoro autonomo, determinandone i corrispettivi;
- f) a qualsiasi altra operazione attinente alla gestione della Fondazione;
- g) alla nomina di un segretario determinandone i compiti e, eventualmente, il compenso;
- h) ai poteri ed ai compiti che ritiene di attribuire al Presidente;
- i) alle modifiche dello statuto sociale.

#### **ARTICOLO 11 PRESIDENTE**

Il Consiglio di Amministrazione elegge il Presidente tra i Consiglieri designati dai Fondatori.

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi e in giudizio, esercita tutti i poteri attinenti all'ordinaria amministrazione e quelli contenuti nella eventuale delega ricevuta dal Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e assume qualsiasi provvedimento che abbia carattere di urgenza riferendone al Consiglio di Amministrazione nella prima successiva riunione.

In caso di sua assenza o impedimento ne assume le funzioni il Consigliere più anziano d'età.

#### **ARTICOLO 12 REVISORE DEI CONTI**

La funzione è svolta da un Revisore dei Conti nominato dai Fondatori, in sede di costituzione, che ne determinano l'eventuale compenso.

Successivamente sarà nominato dai delegati alla nomina del Consiglio di Amministrazione.

Il Revisore deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile.

Il Revisore dura in carica tre esercizi fino all'approvazione del bilancio dell'ultimo anno di mandato.

Il Revisore ha diritto ad assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, provvede al riscontro della gestione finanziaria, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili ed esprime il proprio parere mediante una relazione sul bilancio preventivo e quello consuntivo.

### **ARTICOLO 13 DURATA**

La Fondazione è costituita senza limitazione di durata.

### **ARTICOLO 14 DEVOLUZIONE DEI BENI**

Qualora si verificassero i presupposti per l'estinzione della Fondazione, il Consiglio di Amministrazione, potrà chiedere alle Autorità competenti di provvedere alla trasformazione della Fondazione, allontanandosi il meno possibile dagli scopi per i quali la Fondazione è sorta.

Per le deliberazioni concernenti lo scioglimento della Fondazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto unanime del Consiglio di Amministrazione.

In caso di estinzione della Fondazione, i beni residuali saranno devoluti a favore di enti o soggetti, indicati dal Consiglio di Amministrazione, aventi scopi analoghi e affini a quelli della Fondazione.

### **ARTICOLO 15 NORMA FINALE**

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto si fa riferimento ai principi generali del diritto e alle norme di legge applicabili in materia.

Visto per inserzione e deposito.

Torino, lì 25 luglio 2023

F.ti: Giuseppe FLORIDIA  
Gianfranco LINSALATA  
Monica NOVELLINO  
ANDREA GANELLI